



Milano, 14 aprile 2020

Oggetto: la gestione dei lavoratori con particolari fragilità a maggior rischio per SARS-CoV-2 (COVID-19)

La presente comunicazione per aiutare il DDL nella gestione dei lavoratori fragili, riassumendo le disposizioni vigenti e le indicazioni Regionali.

Si definiscono “persone con particolari fragilità” i portatori di patologie attuali o pregresse che li rendano suscettibili di conseguenze particolarmente gravi in caso di contagio da COVID-19.

A queste persone, già dal DPCM 08 marzo 2020, è raccomandato “di evitare di uscire dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi di stretta necessità e di evitare comunque luoghi affollati nei quali non sia possibile mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro”.

Queste condizioni configurano un mero rischio generico, non un rischio lavorativo, ma sono meritevoli di attenzione anche in ambito professionale.

Allo scopo di fornire una prima delimitazione delle situazioni di ipersuscettibilità - al momento estremamente provvisoria - si riportano le informazioni sugli esiti patologici della malattia, regolarmente pubblicati dal Centro Europeo per il Controllo delle Malattie (ECDC) per il livello mondiale e dall’Istituto Superiore di Sanità (ISS) per quello nazionale.

I gruppi di popolazione che sono stati più frequentemente segnalati con gravi malattie e decessi includono:

- persone di età superiore ai 60 anni
- persone con condizioni di fondo come:
 - ipertensione grave scompensata
 - diabete non controllato
 - malattie cardiovascolari severe e croniche (es. fibrillazione atriale, pregressi infarti, etc.)
 - malattie respiratorie croniche (es. sarcoidosi, asbestosi, etc.)
 - malattie neoplastiche
 - malattie renali severe e croniche (es. insufficienza renale, etc.)
 - immunodeficienza



Dott. DIEGO LUMELLI
Medico Chirurgo
Specialista in Medicina del Lavoro
Medico Competente

L'iter corretto da seguire prevede che il lavoratore si rivolga al proprio Medico di Medicina Generale (MMG) che ha un ruolo primario nel supportare tale percorso valutativo e, ove vi siano le condizioni, egli possa prescrivere una quarantena domiciliare preventiva, assegnando alle condizioni in argomento specifici codici diagnostici. Nel caso il MMG avesse già rilasciato la sua certificazione risulta non necessario ogni altro intervento del MC.

Qualora, invece, il MMG non intenda rilasciare il certificato di quarantena preventiva ed il lavoratore ritenga di presentare, comunque, condizioni di fragilità correlata a qualsivoglia rischio presente nell'ambiente di lavoro, può fare formale richiesta di visita con il MC ai sensi dell'art. 41 comma 2 lettera c.


Per riassumere si allegano:

- un diagramma di flusso
- la modulistica che potrete utilizzare

Si rimane a disposizione per ogni ulteriore informazione e/o supporto nell'individuazione e attuazione delle eventuali ulteriori misure di prevenzione e protezione necessarie.

Cordiali saluti

Dott. DIEGO LUMELLI
Medico Chirurgo Specialista in
Medicina del Lavoro
P.IVA 02256270063
Tel. 335/1758566

Informativa ai Lavoratori circa la raccomandazione

Luogo e data

All'attenzione dei Lavoratori

Ai sensi del DPCM 8 marzo 2020, in particolare riferimento all'articolo 3, comma 1, lettera b), si prega di dare lettura del seguente disposto normativo:

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 08 marzo 2020
Ulteriori disposizioni attuative del Decreto-Legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19

Articolo 3
Misure di informazione e prevenzione sull'intero territorio nazionale

1. Sull'intero territorio nazionale si applicano altresì le seguenti misure:

[...];

b) è fatta espressa raccomandazione a tutte le persone anziane o affette da patologie croniche o con multimorbidità ovvero con stati di immunodepressione congenita o acquisita, di evitare di uscire dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi di stretta necessità e di evitare comunque luoghi affollati nei quali non sia possibile mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, di cui all'allegato 1, lettera d); [...].

Per quanto sopra scritto si richiede di comunicare al proprio Medico di Medicina Generale tale necessità, per provvedere ai successivi adempimenti.

Nel caso che il Medico di Medicina Generale non voglia o non possa intervenire si chiede di comunicare al Medico Competente le Vostre necessità, per provvedere ai successivi adempimenti.

Cordiali saluti.

Il Datore di Lavoro

Il Medico Competente

